



REPUBBLICA ITALIANA

Udienza in Camera

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

di Consiglio in

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

data 23-4-2005

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Amedeo POSTIGLIONE Presidente

N. 584

1. Dott. Vittorio VANGELISTA Consigliere

2. » Mario GENTILE »

REGISTRO GENERALE

3. » Aldo FIALE »

N. 8867/05

4. » Amedeo FRANCO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da INGROSSO Daniela Maria, n.e

S. Corso il 9-10-1963

avverso l'ordinanza 13-1-2005 del Tribunale per il riesame
di Lecce

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE

udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. M. FAVALLI

che ha concluso per il rigetto del ricorso -

1953

udit i difensor Avv.

3

3

A. P. Pale

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza del 18.1.2005 il Tribunale di Lecce respingeva l'appello proposto nell'interesse di **Ingresso Daniela Maria** avverso il provvedimento 14.12.2004 con cui il G.I.P. di quello stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo (disposto il 28.9.2004) di un manufatto edificato, in ampliamento di preesistente fabbricato, in assenza del necessario permesso di costruire, in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 44, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la **Ingresso**, la quale ha eccepito:
-- l'insussistenza del *periculum in mora*, avendo ella presentato istanza di condono edilizio e "maturato il diritto alla prosecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 35 della legge n. 47/1985".

Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.

1. Quanto al "*periculum in mora*", deve evidenziarsi che il sequestro è stato finalizzato ad impedire la prosecuzione di un'illecita attività edificatoria "*in itinere*", in relazione ad un'opera suscettibile di ulteriore continuazione.

Nella specie il sequestro preventivo è stato disposto il 28.9.2004, dopo l'accertamento (intervenuto il 20.8.2004) che l'attività edilizia era stata illecitamente proseguita anche dopo l'esecuzione di un provvedimento di sequestro probatorio.

2. L'istanza per il c.d. "condono edilizio" – avanzata ai sensi dell'art. 32, commi 25 e segg., del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326 – non impedisce l'adozione o la permanenza di un provvedimento di sequestro preventivo (o probatorio), sia perché detta misura ha lo scopo di lasciare inalterata la situazione e di impedire la prosecuzione dell'opera e la commissione di ulteriori reati, sia perché, ai fini dell'operatività della speciale causa estintiva, è necessario l'accertamento della ricorrenza di tutti i presupposti e requisiti cui essa è subordinata (vedi Cass., Sez. III, 26.7.2004, Neri; 10.12.2003, Baldi e, in relazione alla normativa precedente, Cass., Sez. III: 5.7.1996, Ferretto; 6.2.1996, Fusco; 4.12.1995, Cascarano; 26.5.1995, Simonini; 7.4.1995, Matera; 2.3.1995, Clemente; 3.3.1993, Strianese).

3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, che va qui ribadita:

-- Il fatto che, a norma dell'art. 35, comma 14, della legge n. 47/1985, il presentatore dell'istanza di condono edilizio possa completare sotto la propria responsabilità, le opere abusive suscettibili di sanatoria non significa di per sé che vengano meno le esigenze preventive che legittimano il sequestro cautelare a norma dell'art. 321 c.p.p. (vedi Cass., Sez. III, 20.6.1996, n. 2031, Prestigiacomo).

-- La possibilità – per il presentatore di un'istanza di condono edilizio, di completare sotto la propria responsabilità le opere abusive – prevista dall'art. 35, comma 14, della stessa legge, non può escludere la possibilità del sequestro penale, né può far venir meno automaticamente il sequestro preventivo, che potrà essere caducato solo quando il giudice penale, nell'ambito delle sue attribuzioni, riterrà che sia cessata la funzione cautelare o quando, al verificarsi di tutte le condizioni occorrenti, dichiarerà che il reato è estinto (vedi Cass., Sez. III, 13.2.1996, n. 4521, Russo).

-- Se la parte – a sostegno di un'istanza di revoca di sequestro preventivo di un immobile abusivo – deduce di aver maturato il diritto alla prosecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 35, 14° comma, della legge n. 47/1985, la decisione giudiziale deve essere incentrata sul

A. Pale

presupposto del "periculum", che viene meno quando l'indagato o imputato del reato urbanistico abbia acquisito per legge, ricorrendone le condizioni, il diritto a proseguire i lavori edili sotto la sua responsabilità (vedi Cass., Sez. III: 7.8.1996, n. 2885, De Santis; 26.10.1996, n. 3178, D'Ambrosio).

Nella specie, il Tribunale correttamente ha rigettato l'appello avverso il diniego di restituzione del manufatto edilizio, osservando che non sussistono in concreto tutte le condizioni necessarie per fare venir meno l'esigenza cautelare perseguita con il decreto di sequestro, in quanto le opere abusive in oggetto non risultano con certezza "ultimate" (secondo la definizione fornita dal 2° comma dell'art. 31 della legge n. 47/1985) entro il 31 marzo 2003.

In assenza di questa fondamentale condizione, il completamento delle opere medesime, nella prospettiva della sanatoria, costituisce evento solo futuro ed incerto, sicché permangono le esigenze cautelari che presiedono all'istituto del sequestro preventivo e legittima appare, conseguentemente, l'affermata sussistenza di attualità del "periculum" che la libera disponibilità del manufatto possa aggravare le conseguenze del reato edilizio ipotizzato.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione,

visti gli artt. 127 e 325 c.p.p.,


rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 28.4.2005

Il Consigliere rel.



Il Presidente



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott. Fiorella Donati